

## Delibera n° 1567

Estratto del processo verbale della seduta del  
**25 ottobre 2024**

**oggetto:**

LR 16/2022, ART 17, COMMA 5 E COMMA 5BIS. ATTO DI INDIRIZZO PER UN MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'AREA DISABILITÀ DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI. APPROVAZIONE PRELIMINARE.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	assente
<b>Mario ANZIL</b>	Vice Presidente	presente
<b>Cristina AMIRANTE</b>	Assessore	assente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	assente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	assente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianni CORTIULA** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la legge 22 dicembre 2021, n. 227 recante *“Delega al Governo in materia di disabilità”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 309 del 30 dicembre 2021 e la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 310 del 31 dicembre 2021 – Supplemento Ordinario n. 49/L, che, tra l'altro, definiscono in materia di non autosufficienza e disabilità Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS), realizzati dagli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) quale sede necessaria per programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS medesimi;

**Visto** il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante *“Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 111 del 14 maggio 2024, di attuazione dell'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), d) e h), della legge n. 227/2021;

**Visto**, in particolare, il Capo III del Dlgs. n. 62/2024 (*Valutazione multidimensionale e progetto di vita individuale personalizzato e partecipato*) che all'articolo 23, comma 2 individua prioritariamente l'Ambito territoriale sociale (ATS), di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, in cui ricade il comune di residenza della persona con disabilità, quale titolare del relativo procedimento per la formazione del progetto di vita;

**Vista** la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*) e, in particolare, gli articoli da 17 a 20, che disciplinano l'organizzazione territoriale dei Servizi sociali dei Comuni in forma associata mediante l'individuazione degli Ambiti territoriali del Servizio sociale dei Comuni;

**Vista** la legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (*Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia*), la quale definisce ed aggiorna gli interventi a favore delle persone con disabilità, promuove azioni d'integrazione delle politiche regionali per la disabilità, indirizza il riordino dei servizi sociosanitari competenti in materia e le modalità di governo dei correlati sistemi locali;

**Visti**, in particolare, della citata legge regionale 16/2022:

- l'articolo 5, che stabilisce che la Regione garantisce alle persone con disabilità il diritto di godere del miglior stato di salute possibile e, a tale scopo, fornisce un'adeguata risposta ai bisogni di salute lungo tutto l'arco della vita di ciascuna persona con disabilità, attuando un sistema integrato per la disabilità che assicuri la continuità e la coerenza dei livelli essenziali delle prestazioni sociosanitarie e riordinando l'intero assetto istituzionale del sistema sociosanitario per la disabilità, il quale comprende le funzioni che la normativa attribuisce in capo agli Enti Locali in forma associata ed alle Aziende Sanitarie;

- l'articolo 15, che prevede la redazione del Piano regionale della disabilità quale documento che raccoglie, coordina e integra le azioni di pianificazione delle differenti Direzioni dell'Amministrazione regionale, con lo scopo di ottenere politiche unitarie, uniformi e coordinate a beneficio delle persone con disabilità in materia di salute, vita indipendente ed inclusione, istruzione, formazione e lavoro, mobilità e libertà di movimento, informazione, comunicazione e partecipazione;

**Visto**, altresì, l'articolo 17 della citata legge regionale 16/2022, il quale

- al comma 1 stabilisce che *“La Regione aggiorna e ridefinisce le competenze dei soggetti coinvolti nell'erogazione degli interventi a favore delle persone con disabilità. A tale scopo, ferme in ogni caso le altre attribuzioni derivanti dalla normativa di settore, dall'1 gennaio 2024, la titolarità dei servizi e degli interventi in essere, in quanto riconducibili ai livelli essenziali di assistenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, di tipo residenziale e semiresidenziale, terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi finalizzati all'inserimento lavorativo, è attribuita alle Aziende sanitarie regionali”*;

- al comma 5 stabilisce che *“La titolarità dei seguenti servizi e interventi, anche se diversamente denominati, spetta ai Comuni, che la esercitano attraverso i Servizi sociali dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006, ferme in ogni caso le altre attribuzioni derivanti dalla normativa di settore:*
  - a) *prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale ed educativo scolastico, ai sensi del decreto legislativo 66/2017, nonché attività integrativa di valenza socioeducativa, sia negli asili nido, sia nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), sia in ambito extrascolastico;*
  - b) *interventi educativi di inclusione sociale a sostegno della partecipazione della persona con disabilità alla vita della comunità;*
  - c) *attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto;*
  - d) *servizi e soluzioni abitative alternative all'istituzionalizzazione, nonché servizi realizzati nei contesti naturali di vita delle persone, che valorizzano la dimensione della domiciliarità;*
  - e) *attività di informazione e supporto nell'accesso ai servizi e agli interventi sociali e sociosanitari, in coordinamento con le Aziende sanitarie regionali”;*
- al comma 5 bis determina che: *“Spetta altresì ai Comuni, tramite i Servizi sociali dei Comuni in conformità al comma 5, la titolarità della gestione delle quote di rilevanza sociale relative ai servizi e agli interventi sociosanitari di cui al comma 1”;*

**Considerato** che le predette normative assegnano ai Servizi sociali dei Comuni un ruolo significativo nella presa in carico delle persone con disabilità, ridisegnando e ampliando le loro competenze al fine di garantire, in integrazione con le Aziende sanitarie e gli altri attori del sistema, il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità;

**Considerato** che, con riferimento ai compiti delle Aziende sanitarie regionali, allo scopo di procedere alla specificazione delle attività e funzioni atte a garantire l'erogazione dei servizi e degli interventi di tipo residenziale e semiresidenziale, nonché quelli attinenti a servizi e interventi terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi finalizzati all'inserimento lavorativo a favore delle persone con disabilità e riconducibili ai livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017, è stata adottata la deliberazione n. 1690 del 30 ottobre 2023 recante *“LR 16/2022, art. 18, comma 2. Atto di indirizzo recante le indicazioni per la nuova configurazione dei servizi e per il conseguente adeguamento degli atti aziendali”;*

**Ritenuto** pertanto opportuno procedere alla definizione di analoghi indirizzi rivolti ai Servizi sociali dei Comuni per la configurazione di un modello organizzativo ottimale relativo all'area della disabilità, tramite un'articolazione organizzativa specifica, nella quale sono individuati, tra l'altro, le professionalità e l'equipe interna necessaria che si considerano adeguate a garantire alle persone con disabilità la piena applicazione dei principi di personalizzazione dell'intervento e di presa in carico individuale e familiare nel contesto comunitario;

**Considerato** che, allo scopo, è stato redatto il documento allegato alla presente deliberazione recante *“LR 16/2022, art. 17, commi 5 e 5 bis. Atto di indirizzo per un modello organizzativo dell'area disabilità dei Servizi sociali dei Comuni”*, di cui costituisce parte sostanziale ed integrante;

**Ritenuto** conseguentemente di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'allegato avente ad oggetto *“LR 16/2022, art. 17, commi 5 e 5 bis. Atto di indirizzo per un modello organizzativo dell'area disabilità dei Servizi sociali dei Comuni”;*

**Visto** lo Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in particolare il Capo VII (Funzioni della Giunta regionale);

**Atteso** che per l'approvazione del documento allegato alla presente deliberazione è necessario acquisire preliminarmente il parere del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), nonché quello della Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera e) della legge regionale 16/2022;

**Ritenuto** di procedere all'approvazione, in via preliminare, del documento "Atto di indirizzo per un modello organizzativo dell'area disabilità dei Servizi Sociali dei Comuni", al fine di acquisire il parere del Consiglio delle Autonomie Locali nonché quello della Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate;

**Tutto ciò** premesso;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

**La Giunta regionale** all'unanimità

### **delibera**

- 1.** Di approvare, in via preliminare, il documento "Atto di indirizzo per un modello organizzativo dell'area disabilità dei Servizi Sociali dei Comuni", allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2.** Di avviare l'iter per l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), nonché quello della Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera e), della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 recante "Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi socio-sanitari in materia".
- 3.** Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE